

N. 02331/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01699/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2021, proposto da:
Regina Napoletano, in qualità di erede, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi
D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autostrade Meridionali S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avvocato Salvatore Monticelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego di condono, prot. n. 40956 del 08.07.2021 (pratica n. 73), notificato in data 13.08.2021, con il Comune di Nocera Inferiore ha respinto la domanda ex lege n. 47/85 del 30.09.1986 del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e di Autostrade Meridionali S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 novembre 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente in epigrafe è proprietario di un immobile, regolarmente assentito, ubicato nel territorio del Comune di Nocera Inferiore, distinto in catasto al foglio n. 1, p.lla 1013, sub. 4-5 e p.lla 2189 sub.5-1.

Sul prefato immobile, lo stesso effettuava un ampliamento in sopraelevazione, per la cui sanatoria presentava, con nota, prot. 27776 del 30.09.1986, richiesta di condono edilizio.

Trattandosi di opere limitrofe all'Autostrada "A30", l'Ente chiedeva alla S.p.A. Autostrade Meridionali di esprimere il proprio parere in ordine ad eventuali vincoli. la Società Autostrade Meridionali comunicava che le opere in questione non possono ritenersi suscettibili di sanatoria, essendo comprese all'esterno nella fascia

di rispetto di mt. 60 stabilito dal Codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

Con provvedimento, prot. n. 40956 del 08.07.2021, notificato il 13.08.2021, il Comune rigettava la domanda de qua.

Avverso l'atto di diniego insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso così di seguito sintetizzati:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 e 3, L. 241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 14 e ss. D.lgs n. 285/1992 e 25 e ss. D.P.R n. 495/1992) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETA' – PERPLESSITA' – SVIAMENTO)

La parte ricorrente lamenta il difetto motivazionale, atteso che, a suo dire, il diniego di condono si fonda sulla sola circostanza, ritenuta preclusiva in via assoluta, che le opere abusive si trovano all'esterno del centro abitato e quindi nella fascia di rispetto autostradale di 60mt. In altri termini, il Comune ha adottato una semplice motivazione di stile, non accertando, ma presupponendo semplicemente che le opere si trovassero al di fuori del centro edificato di Nocera Inferiore. Ancora, la parte ricorrente lamenta che il Comune ha erroneamente chiesto ed incredibilmente ottenuto un parere dalla società Autostrade Meridionali S.p.A. che è concessionaria A.N.A.S. per la realizzazione e gestione del tratto autostradale "A3" Napoli-Pompei-Salerno; invece, l'opera del ricorrente è ubicata nei pressi del ramo autostradale "A30" Caserta-Salerno che non è gestita dalla Autostrade Meridionali S.p.A. Ne consegue che, essendosi il Comune supinamente conformato a un parere adottato

da organo incompetente, esso incide, con efficacia invalidante, sulla legittimità del gravato diniego.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 e 18 D.lgs. n. 285/1992 e 28 d.P.R n. 495/1992) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO)

Secondo la prospettazione attorea, il "centro abitato" è un agglomerato di almeno 25 edifici, intervallati da strade, giardini od altro; per cui il fabbricato sarebbe, a suo dire, assoggettabile al disposto dell'art.18 del Codice della Strada. Il quale statuisce che nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade medesime.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3,4,16,18 D.lgs. n. 285/1992 e 26 e 28 d.P.R n. 495/1992) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO)

il Comune avrebbe dovuto chiarire, proprio per la conformazione dei luoghi, la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico da giustificare la sussistenza di tale limite anche alla peculiare fattispecie concreta.

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35, L. n. 47/1985) – VIOLAZIONE DELL'ISTITUTO DEL SILENZIO ASSENSO.

La parte ricorrente rimarca che si è formato sicuramente il silenzio assenso sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 30.09.1986.

V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12, CO. II, L. N. 47/85 E ART. 34, D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA' - ARBITRARIETA')

La parte ricorrente lamenta che le condizioni fattuali, quali la legittimità del manufatto originario e l'impossibilità di demolire le opere abusive senza arrecare danni alla parte regolare, rendono possibile il ricorso alla sanzione pecuniaria.

VI - ECCESSO DI POTERE (CONTRASTO CON I PRECEDENTI - CONTRADDITTORIETA' – INIQUITA' - ILLOGICITA'- PERPLESSITA' – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

La parte ricorrente si duole del fatto che il diniego di condono sarebbe viziato da disparità di trattamento fra soggetti titolari delle medesime situazioni giuridiche soggettive.

Resistono in giudizio il Comune intimato ed Autostrade Meridionali spa, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.

Nell'udienza pubblica di smaltimento del 18 novembre 2024, la causa è introitata per la decisione.

Il gravame è rigettato.

Oggetto del giudizio è il diniego di sanatoria di un intervento di ampliamento e sopraelevazione di uno stabile in fascia di rispetto autostradale, e, quindi, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 33 L. 47/1985 perché ricadente in area di inedificabilità assoluta.

Sono prive di pregio tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.

L'atto impugnato è vincolato, anche se fosse stato esitato dal concessionario competente per territorio.

Del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto.

Si assume che l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, il quale esclude l'annullabilità degli atti inficiati da illegittimità formali o procedurali, laddove l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, si applica anche al vizio d'incompetenza relativa (quale sarebbe, se del caso, quello di specie), che dev'essere qualificato come vizio dell'organizzazione e, quindi, ridonda come violazione delle norme che regolano il procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 20/1/2022, n. 359; Sez. II, 17/3/2022, n. 1933; 9/1/2020, n. 165; Sez. III, 4/9/2020, n. 5355).

Vale, altresì, soggiungere che si verte in tema di fascia di rispetto stradale.

Com'è noto, i vincoli stradali, posti prima della realizzazione delle opere, sono, infatti, vincoli di inedificabilità assoluta, disciplinati dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che impediscono, quindi, il rilascio del condono, indipendentemente dalla richiesta di parere all'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Per la consolidata giurisprudenza il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale è di inedificabilità assoluta traducendosi in un divieto assoluto di costruire che rende inedificabili le aree site nella fascia di rispetto, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2017, n. 2878; id, 14 aprile 2010, n. 2076; id., 27 gennaio 2015, n. 347). Pertanto, in caso di opera realizzata dopo l'imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal D.M. n. 1404 del 1968 si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 1, della L. n. 47 del 1985, con la conseguenza della non sanabilità dell'opera abusiva, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto. Solo, infatti, per le opere abusive realizzate prima dell'imposizione del vincolo, si può applicare l'ipotesi dell'art. 32, dovendosi ammettere solo in tal caso la possibilità di sanatoria, previa acquisizione del parere previsto dall'art. 32, comma

4, lettera c), con riferimento alla sicurezza del traffico (Cons. Stato, sez. II, 2020, n. 4052; Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6035).

Le predette considerazioni conducono inevitabilmente il Collegio a disattendere, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, espresse dalla parte ricorrente.

E tanto basta al Collegio.

Il gravame è rigettato.

In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetanaarena, Referendario, Estensore

Raffaele Esposito, Referendario

L'ESTENSORE
Gaetanaarena

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI